



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. <u>1289</u>
del <u>- 1 OTT. 2020</u>

OGGETTO: Consiglio di Stato – ricorso RG 7156/2020 promosso dall’impresa LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro c/ ASL BA per la riforma della sentenza n. 446/20 emessa dal TAR Puglia Bari . Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore della Struttura Burocratico – avv. Edvige Trotta - Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE :


- l’impresa LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro con ricorso in oggetto RG 7156/20 promosso innanzi al Consiglio di Stato ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. 446/20 emessa dal TAR Puglia Bari Sez. II , con la quale è stato respinto il ricorso RG n. 339/2016 concernente diniego di revisione di prezzi e, per l’effetto, di accogliere il ricorso di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio e alla refusione del contributo unificato;

CONSIDERATO che la Direzione Strategica ha stabilito di costituire la ASL BA nel giudizio in oggetto e di affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta al legale esterno, avv. Vito Aurelio Pappalepore, già officiato nel primo grado del giudizio ;

-che la SBL ha acquisito dal professionista il curriculum vitae e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art.15, co.1, del D.Lgs.vo n. 33/2013 ;

TANTO PREMESSO si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti e condizioni di cui alla convenzione professionale sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante;


Il Funzionario istruttore dott. Dario Cacudi



Il Responsabile del procedimento dott. Dario Cacudi



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nel giudizio in premessa specificato;
 - di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Vito Aurelio Pappalepore, C.F. PPPVTI62S04A662Y, con studio in Bari alla via Pizzoli n. 8 , conferendogli procura speciale;
 - di stabilire che l'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
 - di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, con acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, anche da parte del professionista incaricato, la somma di € 1.000,00, oltre € 40,00 per CPA al 4% ed € 932,76 per IVA al 22% , per la complessiva somma di € 1.268,80 al lordo delle ritenute di legge ;
 - di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con accredito su conto corrente del predetto professionista, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
 - di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it ;
 - di contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario dell'anno 2020;
 - disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
 - di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 6.165,41 , comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
 - di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013 ;
 - di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa.
- Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della SBL .

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

ED IL PROFESSIONISTA

avv. Vito Aurelio Pappalepore, nato a Bari il 04.11.1962, C.F. PPPVTI62S04A662Y con studio in Bari , alla via Pizzoli n. 8, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valerè ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel ricorso RG 7156/2020 promosso dall'impresa LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro innanzi al Consiglio di Stato per chiedere al Giudice adito l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 446/20 emessa dal TAR Puglia Bari Sez. II , con la quale è stato respinto il ricorso RG n. 339/2016 concernente diniego di revisione prezzi e , per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio e alla refusione del contributo unificato ;

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Individuato il valore indeterminato della controversia, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita con riferimento ai minimi dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 previsto per i giudizi incardinati innanzi al Consiglio di Stato, determinando così un importo complessivo di € 3.545,00 (tremilacinquecentoquarantacinque/00) oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e CPA , per l'intero giudizio.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del

compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

fase di studio (€ 1.620,00);

fase introduttiva (€ 1.080,00);

fase decisoria (€ 2.395,00);

Totale € 5.095,00

Nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio venga effettivamente svolta la fase istruttoria, si procederà al riconoscimento del compenso per detta fase, quantificato nell'importo di € 1.040,00.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14 e, pertanto, sul compenso per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di $\frac{1}{4}$ calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "manifestamente diverso da quello presunto", ossia vi sia evidente sproporzione tra il decisum e il petitum, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di rigetto totale dell'avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del codice civile il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre CPA ed IVA.

L'effettivo pagamento del compenso di cui alla presente convenzione è subordinato alla attestazione della regolarità contributiva da parte del professionista incaricato.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinata in toto ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di comportamento della ASL BA ex deliberazione n. 32 del 31.01.19 pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della predetta convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce



avv. Vito Aurelio Pappalepore

PAPPALEPORE
VITO

Firmato digitalmente da
PAPPALEPORE VITO
Data: 2020.09.25 09:14:17
+02'00'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce



avv. Vito Aurelio Pappalepore

PAPPALEP
ORE VITO

Firmato digitalmente da
PAPPALEPORE VITO
Data: 2020.09.25 09:15:15 +02'00'

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli
--	--

Il Segretario
Romano Maria D'Adda

Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario _____ Il Dirigente dell' Area _____

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

0 1 1 9

Pubblicazione n.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data - 2 OTT. 2020

Bari: - 2 OTT. 2020

L'Addetto all'Albo Pretorio on line
.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti
di competenza.